

**MODALITÀ PROCEDURALI ED OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI
NULLA OSTA E DEGLI STUDI DI INCIDENZA RELATIVI A PROGETTI ED INTERVENTI
CONNESSI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE, EDILIZIE ED AGRICOLO-FORESTALI
DI CUI ALL'ART. 123BIS DELLA L.R. 30/2015**

1. Premessa.

L'art. 123bis della l.r. 30/2015 prevede espressamente, al comma 1, specifiche modalità di inoltro delle istanze di Nulla Osta e di valutazione di incidenza (VInCA) ambientale relativi a progetti ed interventi connessi con attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali non soggetti a verifica di assoggettabilità o a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

In particolare tale articolo dispone che dette istanze siano inoltrate alle autorità competenti ai fini del rilascio del Nulla Osta e della Valutazione di Incidenza Ambientale per il tramite:

- a) dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) per gli interventi connessi con attività produttive, inclusi gli interventi edilizi connessi a tali attività;
- b) dello sportello unico per l'edilizia (SUE) per le attività edilizie non connesse ad attività produttive;
- c) delle Unioni di Comuni e della Città Metropolitana¹ per gli interventi agricolo-forestali disciplinati dalla legge forestale della Toscana (l.r. 39/2000) e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R).

La disposizione normativa richiamata richiede una più dettagliata definizione delle modalità procedurali ed operative, al fine di assicurarne una corretta applicazione in ambito regionale, in un'ottica di semplificazione amministrativa per i cittadini della Regione Toscana.

2. Autorità competenti

La l.r. 30/2015 individua quali *autorità competenti*:

1) ai fini del rilascio del **Nulla Osta**:

- gli Enti gestori delle Aree Protette nazionali (Parchi Nazionali e Riserve Statali) per i territori di rispettiva competenza;
- la Regione Toscana per le aree delle Riserve naturali Regionali e per i parchi provinciali istituiti ai sensi della l.r. 49/1995
- gli Enti parco regionali per le aree di competenza;

2) ai fini della **Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA)** per interventi e progetti non soggetti a verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale:

- lo Stato, per i casi richiamati all'articolo 88, comma 8, della l.r. 30/2015;
- gli Enti gestori delle Aree Protette nazionali (Parchi Nazionali e Riserve Statali) per attività, progetti o interventi localizzati all'interno di siti Natura 2000 interamente ricadenti nei territori di competenza e nelle relative aree contigue, ai sensi dell'articolo 69, comma 4 della l.r. 30/2015 (inclusi i casi in cui dette attività, progetti o interventi, anche se ubicati al loro esterno, possano determinare incidenze significative sui medesimi siti);
- gli Enti parco regionali per attività, progetti o interventi localizzati nei siti Natura 2000 ricadenti (anche in parte) nei territori e nelle aree di competenza individuate ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della l.r. 30/2015 (inclusi i casi in cui dette attività, progetti o interventi, anche se ubicati al loro esterno, possano determinare incidenze significative sui medesimi siti);
- i Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nei casi previsti dall'articolo 57 della L. 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), ai sensi

¹Il riferimento alla Città Metropolitana è stato aggiunto con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 32.

- dell'articolo 88 comma 4, lett. d) della l.r. 30/2015;
- la Regione Toscana per attività, progetti o interventi di competenza regionale, nonché per tutti gli altri casi non riportati ai punti precedenti.

3. Verifica di correttezza formale e di completezza della documentazione presentata

Il comma 2 dell'art. 123bis specifica che i SUAP, SUE, le Unioni di Comuni e la Città Metropolitana di Firenze, ciascuno per la rispettiva competenza, trasmettono immediatamente e in modalità telematica le suddette istanze all'autorità competente in materia di VInCA e Nulla Osta, verificandone, in accordo con quest'ultima, la *correttezza formale* entro 30 gg. dal ricevimento.

In particolare:

- i SUAP trasmettono tali istanze all'autorità competente in materia di VInCA e Nulla Osta per il tramite del sistema ARAMIS regionale, attraverso la modalità di "interoperabilità di Rete SUAP";
- i SUE trasmettono tali istanze all'autorità competente in materia di VInCA e Nulla Osta con la medesima modalità utilizzata dai SUAP. Solo nel caso in cui tali modalità non siano tecnicamente operative, è ammesso l'invio delle istanze tramite Posta Elettronica Certificata;
- le Unioni dei Comuni e la Città Metropolitana di Firenze trasmettono dette istanze all'autorità competente in materia di VInCA e Nulla Osta attraverso il sistema SIGAF regionale, dando notizia alla medesima autorità, tramite PEC, dell'avvenuto inserimento della pratica sul sistema SIGAF.

Nel caso dei procedimenti previsti dall'art. 68 della l.r. 39/2000, è ammessa la trasmissione delle istanze tramite Posta Elettronica Certificata.

Al fine di agevolare la verifica della correttezza formale della documentazione presentata, sono stati predisposti appositi moduli per la presentazione delle istanze di Nulla Osta e Valutazione di Incidenza Ambientale di competenza della Regione Toscana, pubblicati sul sito web istituzionale della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/-/nulla-osta-e-valutazioni-di-incidenza-ambientale>) in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015.

La stessa modulistica è inserita a cura del Settore ITSSI nella Banca Dati Regionale SUAP (BDR) come previsto dall'art. 42 della l.r. 40/2009, con le modalità riportate dalla D.G.R. 129/2011 e viene resa disponibile al sistema SUAP attraverso il sistema STAR per consentire l'accettazione dell'istanza.

Con la predisposizione di tale modulistica si intende codificare la documentazione da presentare (che varia in base al tipo di istanza ed al soggetto competente al rilascio del titolo autorizzativo principale), per far sì che la relativa verifica di correttezza formale si possa considerare effettuata in accordo con l'autorità competente in materia di VInCA e Nulla osta.

Tali moduli, sebbene predisposti per i procedimenti di competenza della Regione, operati i necessari adeguamenti, potranno essere proficuamente utilizzati anche dalle altre autorità competenti sopra elencate, qualora dalle stesse ritenuto opportuno.

Le modalità di trasmissione descritte nel presente paragrafo, nel caso in cui l'autorità competente in materia di VInCA e Nulla Osta sia un Ente gestore di Aree Protette Nazionali, potranno trovare applicazione solo sulla base di specifiche intese o accordi.

4. Comunicazione di avvio del procedimento

I procedimenti oggetto dell'art. 123 bis sono, di norma, interni ad altri procedimenti autorizzativi (si configurano quindi a tutti gli effetti come *endoprocedimenti*). In questi casi, in applicazione del principio di concentrazione dei regimi amministrativi, le modalità di presentazione delle istanze di VInCA e/o Nulla Osta sono quelle di cui all'art. 19bis della L. 241/90 come novellato dal D. Lgs. 126/2016.

Occorre considerare che la finalità istitutiva degli "sportelli unici" è quella di costituire:

- nel caso dei SUAP *soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi* (art. 2, c. 1 del D.P.R. 07/09/2010, n. 160);
- nel caso dei SUE *unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso* (art. 5, c. 1 bis del D.P.R. 06/06/2001, n. 380).

Parimenti, per le attività agro-silvo-pastorali che possono determinare incidenze significative sui siti Natura 2000 è previsto che il procedimento di valutazione di incidenza si concluda con provvedimento espresso preliminarmente all'atto che autorizza il progetto o l'intervento a cui si riferisce (art. 89, c. 3 della l.r. 30/2015). Tale provvedimento di valutazione di incidenza si configura pertanto, anche in questo caso, quale endoprocedimento.

Non si configurano quali endoprocedimenti le autorizzazioni previste dall'art. 68 della l.r. 39/2000 (legge forestale della Toscana), la cui competenza spetta ai soggetti gestori di parchi regionali e di riserve regionali o parchi provinciali.

Per i motivi sopra esposti, la comunicazione di avvio del procedimento, prevista ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, dovrà essere effettuata da parte dei SUAP, SUE, Unioni dei Comuni e Città Metropolitana di Firenze per i procedimenti di rispettiva competenza, mentre verrà effettuata dal soggetto gestore del parco regionale, del parco provinciale o della riserva regionale nel caso delle autorizzazioni previste dall'art. 68 della l.r. 39/2000.

5. Assolvimento dell'imposta di bollo

All'atto della presentazione dell'istanza e del rilascio del provvedimento conclusivo, i SUAP, i SUE, le Unioni dei Comuni e la Città Metropolitana di Firenze, ciascuno per i provvedimenti di propria competenza, provvederanno a verificare il corretto assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per legge. L'autorità competente in materia di VInCA e Nulla Osta è tenuta a verificare l'assolvimento dell'imposta di bollo solo per le istanze che non costituiscono endoprocedimenti.